



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE
E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione IX – Politiche europee e internazionali, cooperazione amministrativa e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la domanda del Sig. Alessandro Pio TOMAINO, cittadino italiano, volta a richiedere il riconoscimento del titolo denominato “Certificat de calificare profesionala – FRIZER-COAFOR-MANICHIURIST-PEDICHIURIST” (Certificato di qualifica professionale di barbiere – parrucchiere- manicure – pedicure) conseguito in Romania dopo un corso organizzato dalla SC CURSURI CALIFICARE YOUNG SRL di COSTANZA (Romania) della durata di 720 ore, effettuato nel periodo dal 29.07.2021 al 07.12.2021, e rilasciato dal Ministero rumeno del lavoro, famiglia e previdenza sociale e dal Ministero rumeno dell’educazione, ricerca, gioventù e sport, per l’esercizio in Italia dell’attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante “Disciplina dell’attività di acconciatore” e successive modificazioni e integrazioni;

CONSIDERATO che il certificato di qualifica è stato rilasciato sulla base dell’ordinanza governativa n. 129 dell’anno 2000, riguardante la formazione professionale degli adulti, è una formazione regolamentata, come tutti i certificati professionali rilasciati ai sensi della succitata disposizione del Governo;

CONSIDERATO che in Romania la professione non è organizzata e che il titolo di qualifica professionale dell’interessato è un titolo di formazione regolamentata;



VISTO che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi “per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto” non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza dei servizi;

VISTO che il titolo si configura quale “analogo” ad altro titolo precedentemente valutato dalla Conferenza di servizi del 26 febbraio 2019 la quale, con il parere conforme delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA Benessere, a norma degli artt. 18-21 del d.lgs. 206/2007, aveva ritenuto il titolo di qualifica professionale esaminato idoneo a consentire in Italia l'esercizio della professione di “acconciatore” di cui alla legge n. 174/2005 ed aveva determinato di accogliere al riconoscimento la domanda dell'interessato **subordinatamente al superamento di una misura compensativa**, come disciplinato dagli artt. 22 e 23 del d.lgs. n. 206/2007, necessaria in quanto la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda “materie sostanzialmente diverse” cioè materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata **e che in termini di contenuto** sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dall'interessato (d.lgs. n. 206/2007 art. 22, co. 5).

CONSIDERATO che in applicazione dell'art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE e s.m.i., la misura compensativa viene individuata nella prova attitudinale, il cui oggetto e modalità di svolgimento sono indicati nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto;

CONSIDERATO che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 14 dicembre 2016, ha determinato che i titoli rumeni di formazione regolamentata riferiti ai corsi della durata di 720 ore, seppur conseguiti presso Istituti o Enti formativi rumeni diversi, verranno trattati quali “titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto” con la necessità di comminare misure compensative in quanto la formazione impartita in Romania, sia in termini di durata che di contenuto, è molto diversa da quella impartita in Italia per l'abilitazione all'esercizio dell'attività di acconciatore, salvo lo scomputo delle medesime in presenza di esperienza professionale maturata dagli interessati, in Romania o in Italia, per un periodo non inferiore ad un anno a tempo pieno;

VISTO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 203017 del 17.06.2022 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento è stata accolta subordinatamente al superamento della misura compensativa per le motivazioni sopra riportate;



VERIFICATO che il richiedente non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta tramite bonifico bancario in data 19 gennaio 2022 dalla Banca Intesa SanPaolo a favore di "Bilancio dello Stato Capo VIII, Capitolo 1205, art. 1" BIC: BITAITRRENT - IBAN: IT 07Y 01000 03245 348 008 1205 01;

DECRETA

Art. 1

1. Al Sig. Alessandro Pio TOMAINO, cittadino italiano, nato a Cirò Marina (KR) il 23 luglio 2002 è riconosciuto, ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II – Regime generale – art. 18-21, il titolo di qualifica professionale quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore ai sensi della legge n. 174/2005 e s.m.i., subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa di cui agli artt. 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i. volta a colmare la differenza formativa riscontrata. L'oggetto della misura compensativa e le modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Loredana GULINO



ALLEGATO A

La prova attitudinale consiste in una prova pratica e in un colloquio ed è mirata a verificare il possesso da parte del candidato di adeguate conoscenze sugli argomenti oggetto della stessa. Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

Prova pratico-attitudinale:

- 1. TAGLIO CLASSICO MASCHILE:** detersione dei capelli, taglio, sfumatura, basette. Rifinitura da eseguire solo a forbice. Acconciatura a phon.
- 2. RASATURA DELLA BARBA:** preparazione, rasatura con rasoio a lama. Trattamento dopo barba.
- 3. TAGLIO MODA FEMMINILE:** detersione dei capelli, divisione in sezioni della capigliatura. Esecuzione di tagli a mano libera (taglio geometrico, a strati progressivi, ecc.) Esecuzione di tagli scolpiti a rasoio ed a tondeuse.
- 4. TECNICHE DI ACCONCIATURA:** messa in piega (con spazzola e phon, ferri caldi, diffusore, casco, ecc). Realizzazione della ondulazione ad acqua (a mano, con bigodini, con la tecnica dei ricci piatti, ecc.) Brushing e touching dei capelli. Realizzazione di acconciature da giorno, sera e per cerimonia.
- 5. TRATTAMENTO CHIMICO-COSMETOLOGICO:** detersione dei capelli, impacchi, creme, lozioni per la ristrutturazione del capello. Esecuzione della permanente e della contropermanente. Realizzazione di riflessature, tinture, meches, colpi di sole.

Prova orale:

UN COLLOQUIO sulle materie oggetto della prova pratico-attitudinale e su ambiente di lavoro (organizzazione e mantenimento dell'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul posto e ambientale; identificazione di situazioni di rischio potenziale).

La prova attitudinale è organizzata dalla **Regione territorialmente competente (rispetto all'ufficio comunale SUAP prescelto dal richiedente per lo stabilimento professionale)** presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda.

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento. La prova si svolge in lingua italiana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato.

La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento e ne dà comunicazione a questo Ministero.

Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.